SENTENZA DELLA CORTE
DEL 30 SETTEMBRE 1975 [1]

Procuratore generale presso la Cour d'appel Bordeaux contro Robert Jean Arnaud ed altri (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel Bordeaux)

«Presunzione di arricchimento del vino»

Cause riunite 89-74, 18 e 19-75

Massime

Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Vino — Importazione — Restrizioni quantitative — Misure di effetto equivalente — Controllo nazionale — Aggiunta di alcol — Presunzione — Metodo d'analisi — Ammissibilità — Condizioni

(Trattato CEE, art. 30; regolamenti del Consiglio nn. 816/70 e 817/70; regolamento della Commissione n. 1539/71)

A norma della disciplina comunitaria attualmente in vigore, uno Stato membro può utilizzare, quale misura di controllo interna, una presunzione legale di arricchimento fondata sul rapporto fra alcol ed estratto secco determinato mediante il metodo «a 100°», purché tale presunzione consenta la prova contraria e venga applicata in maniera da non sfavorire, di diritto o di fatto, i vini provenienti da altri Stati membri.

Nelle cause riunite 89-74, 18 e 19-75,

aventi ad oggetto le domande di pronunzia pregiudiziale proposte alla Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, dalla Cour d'appel di Bordeaux nei procedimenti penali dinanzi ad essa pendenti fra

IL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA COUR D'APPEL DI BORDEAUX

e

1. ROBERT JEAN ARNAUD, residente a Teuillac (Gironde), imputato,

(causa 89-74)

1 — Lingua processuale: il francese.

2. CLAUDE CAMILLE RABY, residente a Vignonet (Gironde), imputato,

nonché

INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE, con sede a Parigi, parte civile,

SYNDICAT GIRONDIN DE DÉFENSE CONTRE LA FRAUDE, con sede a Bordeaux, parte civile,

LIGUE DES VITICULTEURS DE LA GIRONDE, con sede a Bordeaux, parte civile,

(causa 18-75)

3. ROGER GALLET, residente a Capian (Gironde), imputato,

nonché

IL DIRETTORE GENERALE DELLE IMPOSTE, residente a Bordeaux, parte civile,

LIGUE DES VITICULTEURS DE LA GIRONDE, con sede a Bordeaux, parte civile,

(causa 19-75)

domande vertenti, in relazione ad una presunzione di arricchimento alcolico stabilita dalla legge francese, sull'interpretazione di talune disposizioni dei regolamenti del Consiglio 28 aprile 1970, n. 816, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU n. L 99, pag. 1), e 28 aprile 1970, n. 817, che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU n. L 99, pag. 20), nonché del regolamento della Commissione 19 luglio 1971, n. 1539, che determina i metodi di analisi comunitari applicabili nel settore del vino (GU n. L 163, pag. 41),

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; J. Mertens de Wilmars e A. J. Mackenzie Stuart, presidenti di sezione; A. M. Donner, R. Monaco, P. Pescatore, H. Kutscher, M. Sørensen (relatore) e A. O'Keeffe, giudici;

avvocato generale: A. Trabucchi,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I provvedimenti di rinvio e le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte CEE possono riassumersi come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

1. Il vino si ottiene mediante fermentazione dell'uva fresca o del succo di uva fresca. Lo zucchero contenuto nell'uva, in presenza di enzimi, si trasforma naturalmente in alcol.

Il tenore alcolico naturale del vino può essere aumentato artificialmente («arricchito») sia mediante aggiunta diretta di alcol al vino o al mosto, sia aggiungendo direttamente zucchero al mosto o all'uva.

Tali pratiche sono talvolta vietate, talvolta sottoposte ad una rigorosa disciplina.

2. Tale disciplina è contenuta nei regolamenti comunitari che, dal 1° giugno 1970, hanno istituito l'organizzazione comune del mercato del vino. I due regolamenti di base sono il regolamento n. 816/70, «relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo», che reca una normativa valida — salvo disposizioni contrarie — per l'insieme dei prodotti del settore, ed il regolamento n. 817/70, «che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate».

L'art. 18 del regolamento n. 816/70 — compreso nel titolo IV che contiene «regole relative a talune pratiche enologiche ed alla immissione al consumo» — contempla i casi in cui gli Stati membri possono autorizzare l'aumento della gradazione alcolometrica naturale dell'uva, del mosto e del vino. Gli articoli successivi precisano le condizioni in cui l'aumento può essere effettuato e, in particolare, indicano i metodi da seguire. L'aggiunta di alcol non è contemplata ed è quindi vietata; ciò è confermato dal divieto stabilito, in linea di principio, dall'art. 25 del regolamento.

Disposizioni analoghe sono contenute negli artt. 7 e 9 del regolamento n. 817/70.

3. Prima dell'entrata in vigore della disciplina comunitaria, l'arricchimento del vino mediante aggiunta di alcol era già vietato dalla legge francese. La legge 24 luglio 1894, relativa alle frodi nel commercio del vino, conteneva una disposizione in tal senso. Tale disposizione veniva riprodotta nell'art. 8 del decreto 1° dicembre 1936, noto come «Code du vin». In seguito all'istituzione dell'organizzazione comunitaria del mercato vitivinicolo, il decreto 21 aprile 1972, n. 72.309 ha dichiarato l'abrogazione della legge 24 luglio 1894 nella parte in cui essa concerne l'arricchimento alcolico del vino.

L'arricchimento del vino mediante aggiunta di zucchero era del pari disciplinata dal diritto francese prima dell'instaurazione dell'organizzazione comunitaria del mercato vitivinicolo: tale pratica, vietata in determinate zone, era invece autorizzata in altre.

4. Al fine di rendere più efficace la lotta contro le sofisticazioni, il decreto francese 19 aprile 1898, concernente i vini arricchiti — ricalcato dall'art. 8 del «Code du vin» — disponeva che:

«Si presumono arricchiti i vini rossi aventi un rapporto fra alcol ed estratto ridotto superiore a 4,6 ed i vini bianchi

in cui tale rapporto è superiore a 6,5. Tuttavia questa presunzione può essere vinta allorché il confronto dei diversi elementi costitutivi del vino, la sua degustazione, le condizioni di fabbricazione, il luogo di origine, consentono di stabilire che esso deriva esclusivamente dalla fermentazione di uva fresca».

Tale presunzione si basa sulle seguenti premesse:

Il vino è composto sia da elementi volatili (poco numerosi, ma abbondanti, quali l'alcol e taluni acidi volatili), sia da elementi non volatili (quali i sali, gli acidi, la glicerina, le pectine). Gli elementi non volatili costituiscono «l'estratto secco» del vino.

L'aggiunta di alcol o di zucchero altera l'equilibrio organico del vino in quanto ne accresce il tenore alcolico lasciando pressoché invariati gli altri componenti: pertanto l'estratto secco non risulta aumentato nella stessa proporzione dell'alcol. L'esperienza ha dimostrato che esiste un determinato rapporto fra il peso dell'estratto secco ridotto ed il peso dell'alcol. Di conseguenza, si può presumere che il vino sia stato arricchito mediante aggiunta di alcol o di zucchero quando il rapporto fra alcol ed estratto secco ridotto superi determinati limiti stabiliti dalla legge.

5. L'applicazione di tale presunzione richiede la determinazione del metodo di calcolo dell'estratto secco [1].

Per calcolare l'estratto secco esistono diversi metodi di analisi:

— il «metodo a 100°», che consiste nel pesare il deposito residuo dopo l'evaporazione a 100° dei componenti volatili del vino;
— il «metodo a 70° sotto vuoto», che consiste nel pesare il deposito residuo dopo evaporazione a 70° sotto vuoto dei componenti volatili;
— il «metodo densimetrico», che consiste nel calcolare indirettamente l'estratto secco in base alla densità del vino privato dell'alcol e riportato al volume iniziale mediante aggiunta di acqua.

La scelta fra i diversi metodi riveste un'importanza pratica giacché essi non conducono a risultati uniformi. (L'estratto secco ottenuto mediante il metodo «a 100°» è inferiore a quello ottenuto con gli altri due metodi, poiché l'evaporazione a 100° provoca la parziale dispersione nell'atmosfera degli elementi meno stabili.)

In Francia, come disposto dal decreto 18 gennaio 1907 e precisato successivamente con decreto 22 aprile 1908, il metodo dell'estratto secco a 100° è stato designato come metodo ufficiale per determinare il rapporto alcol-estratto secco.

L'art. 2 del decreto 22 gennaio 1974, relativo ai vini comuni, dà per scontato il ricorso al metodo suddetto per la determinazione del rapporto alcol-estratto ridotto. Tale articolo recita:

«Eccezion fatta per la misurazione dell'estratto secco, che si effettua tuttora mediante il metodo a 100° per la determinazione eventuale del rapporto fra alcol ed estratto ridotto, di cui all'art. 8 del «Code du vin», le analisi contemplate nell'articolo precedente si effettuano secondo i metodi prescritti dal regolamento (CEE) 19 luglio 1971, n. 1539».

Il regolamento della Commissione 19 luglio 1971, n. 1539, «che determina i metodi di analisi comunitari applicabili nel settore del vino», dispone, all'art. 1, n. 1, quanto segue:

«I metodi di analisi per l'applicazione dei regolamenti (CEE) nn. 816/70 e 817/70

1 — L'art. 8 del «Code du vin» parla di «estratto ridotto», la cui definizione figura in allegato al decreto 24 giugno 1963 relativo ai metodi ufficiali di analisi dei vini e dei mosti: «L'estratto ridotto consiste nell'estratto secco totale diminuito degli zuccheri totali eccedenti 1 g, del solfato di potassio eccedente 1 g, del mannitolo se ne esiste, e di tutte le sostanze chimiche eventualmente aggiunte al vino».

sono quelli di cui all'allegato del presente regolamento».

Il punto 3 dell'allegato precisa che «l'estratto secco totale è determinato per densimetria e calcolato indirettamente sulla base del valore della densità del residuo senza alcole».

6. I sigg. Arnaud, Raby e Gallet, viticoltori e produttori di vino nel dipartimento della Gironda, venivano accusati di avere, nel 1971 (Arnaud e Raby) e nel 1972 (Gallet), arricchito illegalmente talune partite di vino rosso mediante aggiunta di alcol o di zucchero (Arnaud), o di solo zucchero (Raby e Gallet).

L'Arnaud ed il Gallet venivano condannati a pene pecuniarie dal Tribunal correctionnel di Bordeaux, sulla base dei risultati dell'analisi dell'estratto secco secondo il metodo «a 100°».

Il Raby veniva assolto dal Tribunal de grande instance di Libourne, che aveva tenuto conto dei risultati dell'analisi effettuata secondo il metodo densimetrico, trascurando quelli ottenuti mediante il metodo «a 100°».

Le tre sentenze venivano impugnate dinanzi alla Cour d'appel di Bordeaux.

Poiché gli imputati hanno sostenuto, fra l'altro, che i regolamenti comunitari nn. 816/70, 817/70 e 1539/71, comportano sia l'abrogazione dell'art. 8 del «Code du vin» — sul quale sono fondate le imputazioni — sia il divieto di utilizzare il metodo dell'estratto secco a 100° per determinare la presunzione legale di arricchimento, la Cour d'appel di Bordeaux, con provvedimenti 22 maggio 1974, decideva di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte di giustizia, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni:

«1) — Se i regolamenti nn. 816/70 e 817/70, nonché le relative norme di attuazione, permettano sul piano nazionale il mantenimento in vigore dell'art. 8 del «Code du vin» (decreto 19 aprile 1898, emanato in applicazione dell'art. 2 della legge 24 luglio 1894).

2) — Se l'impiego del metodo di analisi detto dell'estratto secco a 100 gradi, necessario per l'applicazione dell'art. 8, sia compatibile con il divieto formulato in proposito dal regolamento n. 1539/71.

3) — Se l'art. 2 del decreto 22 gennaio 1974 non sia in contrasto con il citato regolamento n. 1539/71.»

7. I provvedimenti di rinvio sono stati registrati in cancelleria il 7 novembre 1974 (causa 89-74) e l'11 febbraio 1975 (cause 18 e 19-75).

Hanno depositato osservazioni scritte i sigg. Arnaud e Gallet, rappresentati dall'avv. J. Rozier, del foro di Bordeaux; il sig. Raby, rappresentato dall'avv. J. Froidefond, del foro di Libourne; il procuratore generale presso la Cour d'appel di Bordeaux; il governo francese, rappresentato dal sig. R. Pisani ispettore generale del servizio antisofisticazioni del ministero dell'agricoltura; il governo italiano, rappresentato dall'ambasciatore A. Maresca, assistito dal sig. I. M. Braguglia, vice avvocato dello Stato; e la Commissione delle CC.EE., rappresentata dal suo consigliere giuridico G. Marenco.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso, con ordinanza 26 febbraio 1975, la riunione delle cause 18 e 19-75 ai fini della fase scritta e, con ordinanza 28 maggio 1975, la riunione delle tre cause ai fini della fase orale.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.

Essa, tuttavia, ha invitato le parti a fornire maggiori elementi circa la possibilità di stabilire un rapporto di equivalenza fra i valori del rapporto alcol-estratto secco ottenuti utilizzando il metodo densimetrico e quelli ottenuti col metodo «a 100°».

II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

1. Le osservazioni dei sigg. Arnaud, Raby e Gallet

I sigg. Arnaud, Raby e Gallet assumono che l'art. 8 del «Code du vin» è incompatibile con i regolamenti nn. 816/70 e 817/70.

Dato che le norme comunitarie surrogano le norme interne, abrogando automaticamente sia quelle contrarie, sia quelle ad esse conformi, e che l'art. 25 del regolamento n. 816/70 vieta l'aggiunta di alcol al vino, non c'è dubbio che tale articolo abroga la legge 24 luglio 1894. Poiché è proprio in forza di tale legge che il decreto del 1898 aveva stabilito la presunzione di arricchimento, ne consegue che questo decreto, ricalcato dall'art. 8 del «Code du vin», è anch'esso abrogato.

Richiamandosi alle norme dei regolamenti nn. 816/70 e 817/70 che disciplinano l'arricchimento del vino mediante aggiunta di zucchero e che definiscono il «vino atto a divenire vino da pasto», il «vino da pasto» ed il «vino di qualità prodotto in regioni determinate» («v.q.p.r.d.»), i sigg. Arnaud, Raby e Gallet sostengono che nessuna di tali disposizioni subordina la legittimità delle pratiche di arricchimento del vino mediante zucchero al valore del rapporto fra grado alcolico ed estratto secco o esclude dalla categoria dei «vini atti a divenire vini da pasto» i vini bianchi aventi un rapporto alcol-estratto secco superiore a 6,5 o i vini rossi in cui tale rapporto superi il valore di 4,6.

La presunzione di arricchimento si traduce in un provvedimento discriminatorio nei confronti dei vini contemplati in tale normativa se viene applicata solo ad essi, e non anche agli altri vini prodotti nella Comunità. Essa può condurre all'assurda conseguenza che un vino, considerato di buona qualità commerciale negli altri Stati membri, venga considerato, in Francia, sofisticato.

Se ne deve quindi concludere che tale presunzione, ignota ai diritti degli altri paesi della Comunità, non può essere mantenuta in vigore in un solo Stato membro, in forza di un decreto risalente al 1898.

I sigg. Arnaud, Raby e Gallet sottolineano in proposito, le difficoltà contro cui cozza l'applicazione della presunzione nei casi in cui l'arricchimento del vino è autorizzato dalla legge e, in particolare, quando un vino francese è mescolato ad un vino proveniente da un altro Stato membro e che sia stato legalmente arricchito con zucchero.

Essi ricordano, inoltre, che la disciplina legislativa francese in tale settore è stata più volte criticata dalla dottrina enologica a causa, in particolare, del progresso delle tecniche di vinificazione e della imprecisione del metodo dell'estratto secco a 100°. Le autorità francesi sono state, peraltro, costrette ad ammettere dei margini di tolleranza e perfino a modificare i valori del rapporto alcol-estratto secco, com'è il caso della circolare 2 marzo 1965, n. 424, e, in particolare, della circolare del 25 marzo 1974, che ha stabilito dei valori più tolleranti per quanto riguarda i vini del Beaujolais della vendemmia 1973, le cui fasi di produzione sono state abbreviate.

Essi infine ricordano che la dottrina auspica l'adozione del metodo densimetrico come metodo ufficiale al posto di quello dell'estratto secco a 100°, e che la convenzione internazionale del 1954 per l'unificazione dei metodi di analisi del vino ha indicato il metodo «a 70° sotto vuoto» come metodo di riferimento, e quello densimetrico come metodo normale, prescrivendo espressamente il metodo «a 100°» per misurare direttamente l'estratto dei vini contenenti zucchero.

Per quanto riguarda la seconda questione, i sigg. Arnaud, Raby e Gallet sostengono che il regolamento n. 1539/71 esclude il ricorso al metodo «a 100°» e prescrive quello densimetrico: la questione va

quindi risolta in senso negativo. Tale conclusione è corroborata dalla circostanza che i risultati ottenuti con il primo metodo non si possono raffrontare a quelli ottenuti col secondo, trattandosi di due metodi del tutto diversi fra loro. Non esiste alcun coefficiente correttore o alcuna tabella che consenta di stabilire un rapporto di equivalenza fra i valori ottenuti rispettivamente con i due metodi. Del resto, il metodo «a 100°» non consente, per diversi motivi, di ottenere risultati costanti, mentre il metodo densimetrico è più sicuro.

Quanto alla terza questione, l'art. 2 del decreto 22 gennaio 1974, conservando in vita un metodo di analisi abrogato, è incompatibile con il regolamento n. 1539/71.

2. Le osservazioni del procuratore generale presso la Cour d'appel di Bordeaux

Esaminando i regolamenti francesi in materia, il procuratore generale conclude che da tale normativa, nel suo complesso, traspare chiaramente la volontà del ministro dell'agricoltura di conservare in vigore la presunzione di arricchimento fondata, per la derterminazione dell'estratto secco, sul metodo «a 100°».

Tale orientamento è conforme allo spirito dei regolamenti nn. 816/70 e 817/70, che fanno obbligo agli Stati membri di controllare i prodotti vinicoli. Sarebbe assurdo che tali regolamenti negassero agli Stati membri la possibilità di esercitare in pratica tale controllo. Peraltro, l'accertamento del rapporto alcol-estratto secco rappresenta, nel caso dei vini importati, il solo mezzo di cui dispongono i servizi di controllo per scoprire le sofisticazioni effettuate mediante arricchimento.

Il procuratore generale sottolinea inoltre che il regolamento n. 1539/71 è stato emanato per l'attuazione degli artt. 20 e 39 del regolamento n. 816/70, nonché dell'art. 11, n. 4, del regolamento n. 817/70. Egli sostiene che tutti questi articoli vertono sulla definizione dei vini da pasto o dei v.q.p.r.d., e che il regolamento n. 1539/71 ha il solo scopo di indicare i metodi di analisi che consentono di accertare se un vino possieda i requisiti prescritti per poter rientrare nelle suddette categorie.

Il procuratore generale esclude infine la possibilità di stabilire un rapporto di equivalenza sufficientemente preciso fra il valore del rapporto alcol-estratto secco densimetrico e quello del rapporto alcol-estratto secco a 100°, in quanto i due procedimenti si fondano su principi sostanzialmente differenti e forniscono risultati diversi. Fra i due metodi di analisi non possono esistere rapporti costanti.

3. Le osservazioni del governo francese

Il governo francese fa notare, in primo luogo, che il rapporto fra il peso dell'alcol e l'estratto ridotto non corrisponde ad una norma analitica del vino, ma rappresenta una formula enologica che consente di misurare l'arricchimento del vino nel caso concreto, in rapporto a delle costanti stabilite dall'esperienza.

È chiaro che per l'applicazione di tale formula occorre riferirsi agli elementi ed alle quantità da essa indicate.

Per quanto concerne l'estratto secco, il governo francese mette in guardia contro le possibili confusioni risultanti dall'esistenza di termini che, pur analoghi in apparenza, designano in realtà dei composti diversi di sostanze. Prima che il decreto 24 giugno 1963 definisse l'estratto secco totale, i regolamenti francesi conoscevano unicamente l'estratto secco ottenuto mediante evaporazione a 100° («estratto secco a 100°»). Questo differisce dall'estratto secco totale giacché è privo di talune sostanze secche che durante l'ebollizione a 100° vanno bruciate. Esso corrisponde in certi casi (assenza di zuccheri eccedenti 1 g per litro e di solfato di potassio) all'estratto ridotto di cui all'art. 8 del «Code du vin», ma non

può essere mai assimilato all'estratto secco totale.

D'altra parte gli analisti riconoscono unanimemente l'impossibilità di trovare un coefficiente di trasposizione che permetta di passare dall'estratto secco totale all'estratto secco. Nella determinazione dell'estratto secco a 100° secondo il sistema francese, non si tiene conto della maggior parte dei destrani e derivati pectinici e, in parte, della glicerina; ne deriva che, per lo stesso vino, il valore dell'estratto determinato mediante il metodo «a 100°» è inferiore a quello ottenuto col metodo densimetrico. Un raffronto fra i risultati dei due metodi risulta impossibile proprio perché la quantità delle sostanze del genere di quelle sopra citate varia notevolmente da un vino all'altro.

Il governo francese sostiene poi che il diritto comunitario non contiene alcuna indicazione circa il metodo da seguire per la determinazione dell'estratto secco o dell'estratto ridotto. Pertanto non può ritenersi abrogata una norma interna che non è né parallela né contraria ad una norma comunitaria.

Per quanto concerne le altre due questioni, il governo francese assume che, se si ammette che nulla osta al mantenimento in vigore dell'art. 8 del «Code du vin», alla stessa conclusione si deve necessariamente pervenire per quanto riguarda l'art. 2 del decreto 22 gennaio 1974.

A suo avviso, va notato, in primo luogo, che, per quanto riguarda la lotta contro le frodi e le sofisticazioni, il diritto comunitario si limita a prescrivere agli Stati membri di adottare tutti i provvedimenti necessari per l'osservanza delle norme comunitarie. Esso si richiama, in particolare, all'art. 39 bis — inserito nel regolamento n. 816/70 dal regolamento del Consiglio 12 dicembre 1972, n. 2680 (GU n. L 289, pag. 1) — il quale fa obbligo agli Stati membri di adottare tutti i provvedimenti idonei a garantire il rispetto delle disposizioni del regolamento.

Quanto al regolamento n. 1539/71, il governo francese osserva che esso, come si desume dal suo stesso titolo, non contempla tutti i metodi di analisi. A suo avviso, l'obiettivo di tale regolamento deve considerarsi limitato alla identificazione ed alla caratterizzazione dei vini; esso non prescrive alcuna misura di controllo in materia di frodi e sofisticazioni. Se ne deve quindi concludere che la disciplina del decreto 19 aprile 1898 (art. 8 del «Code du vin») non è né contraria, né parallela alla normativa comunitaria. Il governo francese osserva infine che sarebbe assurdo obbligare gli Stati membri ad adottare le misure di controllo necessarie per garantire l'osservanza del diritto comunitario privandoli, al tempo stesso, degli strumenti indispensabili a tal fine.

4. Le osservazioni del governo italiano

Dopo avere preso in esame la normativa francese che disciplina il settore in esame, il governo italiano osserva che la presunzione di arricchimento rappresenta una misura per il controllo di alcuni requisiti sostanziali che il vino deve possedere. Essa non attiene, pertanto, alla determinazione di tali requisiti, bensì al controllo della loro esistenza.

L'esame delle normative comunitarie in materia rivela che il compito di controllare il rispetto dei requisiti sostanziali che il vino deve possedere è lasciato, a parte qualche caso eccezionale, agli Stati membri, come si desume, in particolare, dagli artt. 39 bis del regolamento 816/70 e 9 del regolamento n. 1594/70 (GU n. L 173, pag. 23).

Il governo italiano ne conclude quindi che gli Stati membri sono tuttora liberi di adottare misure di controllo allo scopo di garantire l'osservanza delle norme comunitarie. Pertanto, ove, a giudizio del giudice nazionale, la presunzione di arricchimento rappresenti una misura di controllo siffatta, il mantenimento in vigore di essa appare compatibile con l'ordinamento comunitario.

Il governo italiano assume che la risposta al secondo quesito discende dal regolamento n. 1539/71, che determina i metodi d'analisi comunitari applicabili nel settore del vino. Come si desume dalla sua motivazione, e in particolare dal terzo considerando («... tali metodi devono pertanto essere obbligatori per ogni transazione commerciale ed ogni operazione di controllo»), tale regolamento deve considerarsi applicabile anche ai metodi di analisi che occorrono per il controllo del rispetto dei requisiti di sostanza previsti per il prodotto dalla normativa comunitaria. Ciò è confermato dalla lettera dell'art. 1 del regolamento stesso, dato che nel regolamento n. 816/70 è compreso l'art. 39 bis il quale impone agli Stati membri l'adozione dei provvedimenti idonei a garantire il rispetto delle norme comunitarie. Del resto, ogni soluzione diversa sarebbe incompatibile con la finalità dell'organizzazione comune del mercato, giacché un prodotto considerato in un certo paese e secondo un certo metodo d'analisi vino da tavola in possesso dei requisiti richiesti, potrebbe essere ritenuto non tale in altro paese che adotti un metodo d'analisi differente.

Poiché fra i metodi di analisi comunitari ne esiste uno — il metodo densimetrico — che serve ad effettuare lo stesso controllo cui mira anche il metodo nazionale dell'estratto secco a 100°, il governo italiano conclude che si deve adottare il metodo comunitario.

5. Le osservazioni della Commissione

Ricordando che la competenza della Corte, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 177 del trattato CEE, si limita all'interpretazione del diritto comunitario, e considerando che la seconda e la terza questione hanno, in sostanza, il medesimo oggetto, la Commissione ritiene che le questioni del giudice a quo debbano essere formulate nel modo seguente:

«1) Se i regolamenti nn. 816/70 e 817/70, nonché le relative norme di attuazione, consentano agli Stati membri di applicare una presunzione di arricchimento dei vini fondata sul rapporto alcol-estratto ridotto.

2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se il regolamento n. 1539/71 consenta agli Stati membri di prescrivere il metodo di analisi «a 100°» per la determinazione dell'estratto secco necessaria ai fini del calcolo del rapporto alcol-estratto ridotto.»

Secondo la Commissione, la prima questione tende in sostanza a stabilire i limiti di efficacia delle norme interne dirette a garantire il rispetto delle norme comunitarie in materia di pratiche enologiche.

La Commissione è dell'avviso che gli Stati membri possano e anzi debbano adottare qualsiasi provvedimento necessario per garantire l'osservanza del diritto comunitario. A questo proposito, essa si richiama, in primo luogo, all'art. 9 del regolamento n. 1594/70, nonché degli artt. 39 bis del regolamento n. 816/70 e 13 del regolamento n. 817/70. La normativa comunitaria diretta al coordinamento dei controlli, attualmente in vigore, non è esauriente; nessun regolamento, in particolare, osta all'applicazione della presunzione di arricchimento fondata sul rapporto alcol-estratto secco.

Non va però dimenticato che l'azione degli Stati membri trova un limite nel divieto di qualsiasi misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, quale potrebbe essere un controllo effettuato in modo più rigoroso sui prodotti provenienti da un altro Stato membro che sui prodotti nazionali.

Secondo la Commissione, non può obiettarsi che la presunzione in oggetto comporta la sostituzione, ai criteri di controllo stabiliti dal diritto comunitario in materia di arricchimento del vino, del requisito della conformità dei risultati dell'analisi chimica ai valori fissati dal diritto interno. Una siffatta obiezione sa-

rebbe fondata se ci si trovasse di fronte ad una presunzione iuris et de iure. Al contrario, poiché è ampiamente ammessa la prova contraria, la presunzione in esame va considerata come un vero e proprio strumento di controllo.

Inoltre, occorre distinguere il problema dell'ammissibilità, in abstracto, della presunzione in causa, da quello della liceità della fissazione, in concreto, dei valori su cui tale presunzione è fondata. Così, costituirebbe una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione lo stabilire dei valori del rapporto alcol-estratto validi per tutti i vini comunitari, che però sfavorissero i vini degli altri Stati membri in rapporto al prodotto nazionale. Benché la Commissione non possa, nell'ambito del presente procedimento, dire se questo sia il caso della fattispecie, nulla autorizza a credere che i criteri stabiliti dalla legge francese si risolvano a svantaggio dei vini provenienti dagli altri paesi della Comunità.

In risposta ad un'altra possibile obiezione, la Commissione nega poi che la presunzione in causa contrasti con le norme comunitarie che autorizzano l'arricchimento del vino entro limiti diversi, a seconda delle zone e delle condizioni climatiche: infatti, l'interessato può sempre dimostrare, mediante un semplice calcolo matematico, che il vino è stato arricchito legalmente.

Infine, la Commissione fa notare che l'efficacia abrogatoria del diritto comunitario consiste, in sostanza, nell'impossibilità di applicare la norma interna nella misura in cui il suo contenuto contrasta con quello della norma comunitaria. È vero che gli Stati membri possono — e spesso devono — abrogare formalmente le norme interne: tale abrogazione formale, però, riguarda unicamente lo Stato membro interessato. Per quanto riguarda la fattispecie, benché l'art. 25 del regolamento n. 816/70, dato il suo contenuto, escluda la possibilità di applicare, in uno Stato membro, una norma avente contenuto analogo, quale l'art. 2 della legge 24 luglio 1894, esso, invece, non comporta alcuna conseguenza per quanto concerne la presunzione di arricchimento, a meno che non sia dimostrato che le due norme siano incompatibili fra loro.

Quanto alla seconda questione, la Commissione sostiene che se essa venisse risolta nel senso che il metodo «a 100°» va sostituito dal metodo densimetrico, sarebbe necessario modificare i valori del rapporto alcol-estratto secco. Purtroppo, però, non esiste alcuna formula che consenta di stabilire un rapporto di equivalenza fra i valori dell'estratto ottenuti mediante i differenti metodi. Del resto, non pare nemmeno che la scienza enologica sia riuscita finora a calcolare un rapporto alcol-estratto sulla base dell'estratto determinato secondo il metodo densimetrico. Una soluzione nel senso sopra ipotizzato finirebbe, pertanto, col complicare il compito dei servizi antisofisticazioni.

La Commissione sostiene poi che, emanando il regolamento n. 1539/71, il legislatore comunitario ha voluto, in sostanza, prescrivere dei metodi d'analisi per la determinazione degli ingredienti del vino espressamente menzionati nei regolamenti comunitari.

Tuttavia, tale regolamento sembra avere una portata più ampia: esso, in effetti, determina i metodi di analisi «per l'applicazione dei regolamenti (CEE) nn. 816/70 e 817/70». Per escludere che il regolamento n. 1539/71 possa applicarsi agli strumenti di controllo predisposti dagli Stati membri, si dovrebbe interpretare la frase «per l'applicazione dei regolamenti nn. 816/70 e 817/70» nel senso che essa allude ai soli casi in cui tali regolamenti menzionano espressamente gli ingredienti per la cui determinazione è prescritto un metodo d'analisi. Una siffatta interpretazione restrittiva, difficilmente sostenibile in linea generale, appare tanto più ingiustificata se si considera che, a norma degli artt. 39 bis del regolamento n. 816/70 e 9 del regolamento n. 1594/70, le misure di controllo adottati dagli Stati membri rientrano indiscutibilmente nella sfera di ap-

plicazione dei regolamenti nn. 816/70 e 817/70.

Un'interpretazione restrittiva striderebbe anche con la motivazione del regolamento n. 1539/71, in particolare col terzo considerando. È vero che gli articoli espressamente richiamati quali fondamento giuridico del regolamento militano a favore di un'interpretazione restrittiva: tale circostanza, tuttavia, non può prevalere sul testo inequivocabile del dispositivo e della motivazione.

La Commissione, pertanto, ritiene che la seconda questione della Cour d'appel di Bordeaux vada risolta in senso negativo.

Nell'udienza dell'11 giugno 1975, i sigg. Arnaud, Raby e Gallet, rappresentati dall'avv. J. Rozier; il governo francese, rappresentato dal sig. R. Tinlot, ispettore principale presso il servizio antisofisticazioni; e la Commissione, rappresentata dal suo consigliere giuridico, G. Marenco, hanno presentato osservazioni orali, apportando nuovi elementi, qui di seguito riassunti:

Il *governo francese* esclude che il regolamento n. 1539/71 prescriva metodi di analisi per la scoperta di frodi e sofisticazioni, per il semplice fatto che siffatti metodi non sono ancora stati riconosciuti a livello internazionale. L'Office international de la vigne et du vin, infatti, si è limitato a prescrivere metodi di analisi per determinare gli elementi costitutivi del vino.

Il governo francese, inoltre, nega di aver lasciato cadere in desuetudine le norme che disciplinano la presunzione di cui è causa, e sostiene che fra il 1965 e il 1974 sono stati trasmessi all'autorità giudiziaria 54 fascicoli relativi ad infrazioni in materia di arricchimento del vino; 45 di tali cause riguardavano vini francesi, 8 dei vini italiani, ed una concerneva del vino spagnolo. 18 di tali fascicoli sono stati trasmessi prima del 1970.

I sigg. Arnaud, Raby e Gallet sostengono, in particolare, che la presunzione di arricchimento del vino concerne la stessa struttura del prodotto: essa non costituisce quindi una semplice misura di controllo, ma rappresenta la definizione di un'ulteriore caratteristica, che si aggiunge alla normativa comunitaria. Essi sottolineano le difficoltà cui vanno incontro gli interessati ai quali incombe l'onere di fornire la prova contraria, ed assumono che per i commercianti e, in particolare, per gli importatori di vino è spesso impossibile fornire tale prova.

La *Commissione* sostiene che l'arricchimento del vino può essere accertato anche con metodi diversi da quello «a 100°». È vero che i valori fissati dalla legge francese sono stabiliti in funzione del metodo «a 100°», e che non esiste attualmente un rapporto alcol-estratto secco fondato su un altro metodo; tuttavia, secondo la Commissione, è certo che, attraverso esperimenti condotti sulla sola base del metodo densimetrico, sarà possibile formulare un nuovo rapporto alcol-estratto secco.

Il *governo francese* ribatte che non si può escludere la possibilità di istituire una nuova presunzione fondata sul rapporto alcol-estratto secco totale ridotto, determinato attraverso il metodo densimetrico. Ciò, tuttavia, richiederebbe parecchi anni di sforzo e di ricerche.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza dell'8 luglio 1975.

In diritto

1 Con provvedimenti 22 maggio 1974, pervenuti in cancelleria il 7 novembre 1974 (causa 89-74) e l'11 febbraio 1975 (cause 18 e 19-75), la Cour d'appel di

Bordeaux ha sottoposto alla Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, talune questioni vertenti sull'interpretazione dei regolamenti del Consiglio 28 aprile 1970, n. 816, «relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo» (GU n. L 99, pag. 1) e n. 817 «che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate» (GU n. L 99, pag. 20), nonché del regolamento della Commissione 19 luglio 1971, n. 1539, «che determina i metodi d'analisi comunitari applicabili nel settore del vino» (GU n. L 163, pag. 41).

2 Poiché le tre cause hanno il medesimo oggetto, è opportuno statuire su di esse con un'unica sentenza.

3/4 Come risulta dai provvedimenti di rinvio, le questioni suddette sono state presentate in occasione di cause penali a carico di taluni viticoltori francesi accusati, in particolare, di aver arricchito illecitamente alcuni quantitativi di vino rosso.

Tale imputazione è fondata sull'art. 8 del «Code du vin» che, ricalcando il decreto 19 aprile 1898, stabilisce una presunzione di arricchimento per i vini rossi aventi un rapporto fra alcol ed estratto ridotto superiore a 4,6, ed i vini bianchi in cui tale rapporto è superiore a 6,5. Questi valori possono essere modificati per tener conto di particolari metodi di vinificazione.

5 Il giudice a quo chiede, in sostanza, se la disciplina comunitaria vigente nel settore vitivinicolo consenta agli Stati membri di applicare una presunzione legale di arricchimento come quella stabilita dall'art. 8 del «Code du vin» francese.

6 In forza del regolamento n. 816/70, talune pratiche enologiche, quali l'aumento della gradazione alcolica mediante vinificazione, l'acidificazione, la disacidificazione, nonché la dolcificazione, possono essere autorizzate solo in presenza dei requisiti specificati dagli artt. 18-21; l'aggiunta di alcol al vino è invece vietata dall'art. 25.

7/9 L'art. 39 bis, con cui l'art. 12 del regolamento del Consiglio 12 dicembre 1972, n. 2680, ha integrato il regolamento n. 816/70, autorizza gli Stati membri ad adottare tutti i provvedimenti idonei a garantire l'osservanza delle disposizioni ivi contenute.

Tale norma, peraltro, conferma, attribuendogli un carattere generale, l'art. 9 del regolamento della Commissione 5 agosto 1970, n. 1594, in forza del quale, fino all'emanazione di una disciplina comunitaria in materia, gli Stati membri adottano ogni provvedimento necessario a garantire il rispetto delle norme relative alle operazioni di arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione.

Ne deriva che gli Stati membri sono obbligati ad adottare efficaci misure di controllo pur conservando, nei limiti segnati da altre norme comunitarie, la facoltà di scegliere i metodi che essi ritengono idonei a tal fine.

10/12 Pertanto, quando uno Stato membro adotta o mantiene in vigore, al fine di scoprire un eventuale arricchimento illegale, una praesumptio juris di arricchimento fondata, com'è il caso dell'art. 8 del «Code du vin», sul rapporto alcol-estratto secco, occorre stabilire se si sia in presenza di una misura di controllo scelta in forza del potere discrezionale attribuito agli Stati membri, oppure di una norma analitica che potrebbe essere incompatibile con la normativa comunitaria in materia.

Una siffatta praesumptio juris costituisce una misura di controllo e non già una norma analitica in quanto non è assoluta, ma ammette la prova contraria.

Deve pertanto concludersi che, in forza della normativa comunitaria vigente, uno Stato membro può in linea di principio far ricorso ad una presunzione legale quale misura di controllo diretta ad accertare un eventuale arricchimento illegale.

13/16 Tuttavia, una presunzione legale di arricchimento non costituirebbe una misura interna di controllo ammissibile se fosse, in pratica, diretta a sfavorire i vini provenienti da altri Stati membri e costituisse, in tal modo, una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, vietata dall'art. 30 del trattato CEE e dall'art. 31, n. 1, lett. b), del regolamento n. 816/70.

Così sarebbe, per esempio, se per quanto concerne i vini importati da un altro Stato membro e per quanto riguarda il prodotto nazionale non sussistessero, di diritto o di fatto, le medesime possibilità di infirmare la presunzione.

Così sarebbe, del pari, se l'applicazione della norma interna in questione avesse come unica conseguenza di invertire l'onere della prova relativa alle circostanze specifiche della fattispecie, e se non fosse consentito di infirmare la presunzione di arricchimento mediante la produzione di elementi relativi alle

condizioni climatiche della zona di produzione, ai metodi di vinificazione ed agli altri fattori di carattere generale che influenzano il rapporto fra alcol ed estratto secco.

Tale valutazione spetta in primo luogo al giudice nazionale.

17/19 È opportuno, inoltre, accertare se la normativa comunitaria relativa ai metodi di analisi del vino osti all'applicazione, in uno Stato membro, di una misura di controllo fondata su una presunzione di arricchimento che scatta ogni qual volta il rapporto fra alcol ed estratto secco risulti superiore a determinati valori.

Il regolamento della Commissione 19 luglio 1971, n. 1539 «che determina i metodi d'analisi comunitari applicabili nel settore del vino», entrato in vigore il 1° settembre 1971, dispone nell'art. 1 che i metodi di analisi «per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 816/70 e n. 817/70» sono quelli descritti nell'allegato.

Il punto 3 dell'allegato precisa che «l'estratto secco totale è determinato per densimetria e calcolato indirettamente sulla base del valore della densità del residuo senza alcole».

20/23 Allo scopo di stabilire se il suddetto metodo d'analisi sia obbligatorio, è quindi opportuno accertare in primo luogo se la misura interna di controllo in questione rientri nella sfera d'applicazione del regolamento n. 816/70 o, eventualmente, del regolamento n. 817/70, concernente i vini di qualità prodotti in regioni determinate, il quale, tuttavia, non contiene alcuna disposizione che vieti l'aggiunta di alcol al vino.

A questo proposito va ricordato che il regolamento n. 816/70, pur lasciando gli Stati membri liberi di adottare le misure di controllo che essi ritengono più idonee, fa loro obbligo, però, di garantire il rispetto delle norme relative alle pratiche enologiche, ivi compresa quella che vieta l'aggiunta di alcol al vino.

Infatti il regolamento 12 dicembre 1972, n. 2680, entrato in vigore il 1° gennaio 1973, ha integrato il regolamento n. 816/70 con l'art. 39 bis, il quale dispone che «gli Stati membri adottano tutte le misure atte a far rispettare le disposizioni del presente regolamento».

Se ne deve concludere che una misura interna di controllo mirante a scoprire l'eventuale adulterazione del vino mediante aggiunta di alcol — pratica vietata

dal diritto comunitario — rientra nella sfera di applicazione del regolamento n. 816/70 e, di conseguenza, in quella del regolamento n. 1539/71, concernente i metodi d'analisi.

24/29 Per risolvere la questione del giudice a quo, è tuttavia opportuno accertare ancora se una praesumptio juris fondata sul rapporto alcol-estratto secco risulti efficace in pratica se, per determinare l'estratto secco totale, si può far ricorso al solo metodo densimetrico prescritto dal regolamento n. 1539/71.

La presunzione in causa riposa su di un principio enologico dettato dall'esperienza, in virtù del quale nel vino derivato dalla fermentazione naturale dell'uva esiste un determinato rapporto fra il peso dell'alcol ed il peso dell'estratto secco ridotto.

Pare che la nozione di estratto secco ridotto, di cui è questione nel presente contesto, differisca da quella di estratto secco totale contemplata dalla normativa comunitaria non solo per l'assenza di determinate sostanze, ma anche in quanto l'estratto secco ridotto può essere determinato unicamente attraverso il metodo c.d. «a 100°».

In effetti, sembra che l'estratto secco ridotto non possa venir calcolato mediante altri metodi d'analisi — e, in particolare, mediante il metodo densimetrico — e che l'esperienza abbia dimostrato l'impossibilità di stabilire un rapporto di equivalenza fra i valori dell'estratto secco ottenuti mediante gli altri metodi e quelli ottenuti col metodo «a 100°».

Nonostante le critiche mosse a tale metodo da enologi ed operatori del settore vitivinicolo, esso rappresenta tuttavia l'unico metodo idoneo ai fini dell'applicazione della presunzione legale di arricchimento.

Tale presunzione risulterebbe quindi inoperante se fosse obbligatorio l'uso del metodo densimetrico ad esclusione di quello «a 100°»; tuttavia quest'ultimo metodo dev'essere applicato con cautela.

30/32 L'uso del metodo densimetrico contemplato dal diritto comunitario non è fine a sé stesso, ma costituisce uno strumento inteso a garantire l'osservanza delle norme comunitarie che disciplinano le pratiche enologiche e tutelano la qualità del vino.

In assenza di misure di controllo comunitarie sarebbe pertanto contrario allo scopo della normativa comunitaria in materia imporre l'uso del metodo suddetto con la conseguenza di rendere inoperante l'unica misura di controllo attualmente idonea a scoprire l'arricchimento illecito del vino.

Deve quindi concludersi che, in attesa che vengano elaborati metodi più efficaci, la normativa comunitaria vigente nel settore vitivinicolo non osta a che gli Stati membri utilizzino il metodo «a 100°» per determinare l'estratto secco del vino ai fini dell'applicazione di una presunzione legale di arricchimento fondata sul rapporto alcol-estratto secco.

Sulle spese

33/34 Le spese sostenute dal governo francese, dal governo della Repubblica italiana e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso delle cause pendenti dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dalla Cour d'appel di Bordeaux con provvedimenti 22 maggio 1974, afferma per diritto:

I regolamenti nn. 816/70, 817/70 e 1539/71 vanno interpretati nel senso che:

A norma della disciplina comunitaria attualmente in vigore, uno Stato membro può utilizzare, quale misura di controllo interna, una presunzione legale di arricchimento fondata sul rapporto fra alcol ed estratto secco determinato mediante il metodo «a 100°»,

purché tale presunzione consenta la prova contraria e venga applicata in maniera da non sfavorire, di diritto o di fatto, i vini provenienti da altri Stati membri.

R. Lecourt J. Mertens de Wilmars A. J. Mackenzie Stuart A. M. Donner

R. Monaco P. Pescatore H. Kutscher M. Sørensen A. O'Keeffe

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 30 settembre 1975.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

R. Lecourt

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ALBERTO TRABUCCHI DELL'8 LUGLIO 1975

Signor presidente,
signori giudici,

1. Natura e arte sono chiamate a collaborare nella presentazione di un prodotto che, entrato nella storia della civiltà, resta ancora tra i più celebrati.

Nella particolare valorizzazione del vino sono assai importanti le regole per l'individuazione dei pregi che si accompagnano ai vari tipi, divenuti classici per tradizione di nome e di presentazione, così come sono da osservare le regole che limitano appunto le interessate fantasie dell'arte nell'inserirsi nel fattore naturale.

Di qui le norme, fatte anche proprie dalla Comunità nell'istituire un mercato unico del vino, dirette alle denominazioni di origine riservate ai vini che presentano talune precise caratteristiche, di qui le norme sul controllo che toccano sia la qualificazione dei prodotti, sia la garanzia di una generale sufficiente genuinità.

Al fine dell'interpretazione che ci viene chiesta delle regole comunitarie, queste vanno viste nel loro insieme, pur se, nei casi di specie rispetto ai quali dobbiamo fare l'interpretazione, non è direttamente in questione il commercio interstatuale.

Le regole sul mercato comune devono necessariamente tendere a una base uniforme che garantisca la libera circolazione dei prodotti. Le regole comunitarie tendono pertanto anche alla determinazione di comuni criteri di controllo, e quindi pure di metodi per l'individuazione dei presupposti; sia come titolo di qualificazione, sia come garanzia contro le violazioni delle regole di produzione.

Nella misura in cui la Comunità non abbia ancora precisato le regole e i metodi comuni di controllo, occorrerà quantomeno che sia assicurato il rispetto di certe generali esigenze.

Mentre le norme che si riferiscono ai presupposti tecnici delle nostre questioni e